



Associazione Italiana Welfare Aziendale

Milano, 27 aprile 2022

Alla cortese attenzione delle
AZIENDE ASSOCIATE

CIRCOLARE TECNICA AIWA N. 1/2022

OGGETTO: Novità in merito al c.d. buono benzina e alla soglia di esenzione di 258,23 euro annui per i beni e servizi prestati ex art. 51, comma 3 del TUIR

L'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto taglia-prezzi) ha stabilito che «per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

E' entrata nel vivo al Senato la discussione della legge di conversione. La posizione di AIWA al riguardo è semplice e netta: questa misura, che ha uno scopo evidentemente (e legittimamente) politico, comporta un passo indietro rispetto alla legislazione vigente negli anni 2020 e 2021, durante i quali la soglia di esenzione dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) era stato raddoppiato a 516,48 euro. Tale cifra era interamente spendibile *anche* in buoni benzina. Il legislatore ha deciso di non prorogare la misura descritta anche per l'anno 2022, usando la maggior parte dello stanziamento prima destinato al raddoppio dell'articolo 51, comma 3 del TUIR per disporre un incremento di minore valore, da destinarsi *solo* all'acquisto di carburanti. Una operazione che, in sintesi, ha ridotto la disponibilità per i lavoratori di 58,23 euro.

Piazza della Repubblica 26, 20124 Milano

+39 02 56569408

www.aiwa.it - segreteria@aiwa.it

@aiwa_welfare

C.F. 97771650153



Associazione Italiana Welfare Aziendale

In esito alle norme descritte, **per l'anno 2022 il nuovo buono carburante con un valore massimo di 200 euro, non deve essere considerato ai fini del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 euro annui. Nulla vieta che tale buono vada a sommarsi a dei più tradizionali buoni spesa, dei quali il valore massimo non può essere superiore a 258,23 euro annui.**

Con la presente circolare si vogliono chiarire alcuni dubbi emersi nelle prime settimane di utilizzo di questa norma.

1) Benzina, gasolio, GPL e metano

E' ingiustificato il timore di chi ritiene utilizzabile la nuova soglia di 200 euro soltanto per l'acquisto di benzina. L'equivoco è generato dalla citazione dei «buoni benzina» nel testo dell'articolo 2. Tale espressione è da intendersi soltanto indicativa, come comprensibile terminando la lettura della stessa frase ove si trova il riferimento anche ad «analoghi titoli», quali, ad esempio, i buoni funzionali all'acquisto tanto di benzina, quanto di gasolio (come già garantito, solitamente, dagli stessi «buoni benzina»). A riprova della fondatezza di questa posizione, si osservi ancora che la rubrica dell'articolo è «bonus carburante ai dipendenti» e che l'articolo 1 dello stesso decreto-legge ha chiarito da subito, in titolazione, che il «gasolio» può essere «impiegato come carburante». **Il bonus è quindi da riconoscersi tanto per l'acquisto di benzina che per quello di gasolio/diesel. Analogo discorso può essere impostato per il pagamento di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) e gas metano**, anch'essi carburanti funzionali ad alimentare i motori a scoppio, seppure stoccati e distribuiti diversamente e meno diffusi tra i veicoli in circolazione.

2) Alimentazione elettrica

Meno prudente e decisamente **più forzata è la posizione di chi reputa possibile spendere il “bonus carburante” per il pagamento delle ricariche dei mezzi alimentati con energia elettrica**. Non è infatti questa un “carburante”, pur essendo una fonte di energia sempre più diffusa per la mobilità pubblica e privata. Appare anacronistica questa discriminazione, nonché contraria alle direzioni di riforma verso una maggiore sostenibilità ambientale inaugurate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Allorquando la norma rimanesse così impostata, la speranza è che almeno su questo punto il legislatore possa intervenire correggendosi e permettendo l'uso di questi voucher per le ricariche a consumo delle auto ibride *plug-in* ed elettriche.

Piazza della Repubblica 26, 20124 Milano

+39 02 56569408

www.aiwa.it - segreteria@aiwa.it

[@aiwa_welfare](https://www.instagram.com/aiwa_welfare)

C.F. 97771650153



Associazione Italiana Welfare Aziendale

3) Non è solo una misura “on top”: è possibile destinare al “buono benzina” anche il premio di risultato

Diversi osservatori hanno scoraggiato le imprese a destinare al “buono benzina” parte delle cifre già stanziati per i piani di welfare aziendale derivanti dagli obblighi del contratto collettivo nazionale o, più facilmente, dalla conversione in welfare del premio di risultato. In sintesi, si sostiene che i 200 euro debbano essere di nuova concessione poiché l'articolo 1, comma 184, della legge n. 208 del 2015 permette la sostituzione del premio detassato con i beni e servizi di cui all'articolo 51, commi 2 e 3 del TUIR; disposizioni, queste, che non vengono oggi modificate poiché l'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2022 non si colloca, neanche emendativamente, nel TUIR.

Tale lettura risulta inutilmente restrittiva e contraria alla *ratio* esplicita della misura. Il Legislatore ha infatti voluto orientare le scelte di welfare sul buono carburante, ma non vi sono elementi per presupporre che intendesse farlo obbligando un incremento degli stanziamenti già previsti per il welfare. Sarebbe d'altronde curioso immaginare di aiutare imprese e dipendenti in un momento di rallentamento economico obbligando le prime a incrementare i costi e facendolo nel mese di marzo, ben dopo l'approvazione dei bilanci preventivi. Così fosse, il successo della misura sarebbe eccessivamente soggetto all'andamento economico delle imprese e finirebbe per non interessare tutte le realtà più piccole e in difficoltà. Non è quello che si intende nella presentazione della norma, ove mai si cita la necessità di disporre di cifre aggiuntive. Nell'attesa di un chiarimento in legge di conversione o di una interpretazione inequivoca della Agenzia delle Entrate, **pare ragionevole permettere la conversione in “buoni benzina” dei premi di produttività vigenti, sempre nel rispetto dei limiti massimi di valore fissati nel TUIR e nel decreto-legge n. 21 del 2022.**

4) Sono confermate le peculiarità dell'art. 51, c. 3 del TUIR: misura (anche) *ad personam* e non monetizzabile

Il funzionamento di questi “nuovi” 200 euro è lo stesso dei “vecchi” 258,23 euro. Come noto, questi sono diventati nel tempo un poderoso canale di alimentazione dei piani welfare, anche grazie alle disposizioni di molto CCNL.

Il comma 3 dell'articolo 51 non è però *direttamente* una misura di welfare, quali quelle elencate nel comma 2; per questo è caratterizzato da alcune peculiarità che lo differenziano dai benefici di utilità sociale, talvolta rendendolo anche di più semplice gestione per l'impresa.

Tali particolarità, elencate a seguire, sono da applicarsi anche allo speciale “bonus carburante” del decreto-legge energia.

Piazza della Repubblica 26, 20124 Milano

+39 02 56569408

www.aiwa.it - segreteria@aiwa.it

@aiwa_welfare

C.F. 97771650153



Associazione Italiana Welfare Aziendale

- 1) **In caso di superamento** della soglia (258,23 euro per i *flexible benefit* “generici” e ulteriori 200 euro per il solo bonus carburante), **tutto l’importo è da conteggiarsi come reddito da lavoro.**
- 2) **Non è richiesta la finalità sociale.**
- 3) **Non vi è il vincolo di destinazione a una collettività di dipendenti** (tutti o categorie di tutti): **di conseguenza l’erogazione può essere anche ad personam.**
- 4) **Non può essere ceduta moneta al lavoratore né può essere rimborsato l’acquisto effettuato direttamente dal dipendente.** La modalità deve essere quella della cessione di beni e servizi, anche in forma di documenti di legittimazione (*voucher*), emettabili in formato cartaceo o elettronico e riportanti un valore nominale, come chiarito dall’articolo 51, comma 3-bis) del TUIR.
- 5) In conformità all’articolo 6 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, **tali buoni devono essere nominativi, con indicazione di un valore nominale** non integrabile dall’utilizzatore.

5) Mancata conversione in legge del decreto

Nel caso (invero remoto), che il decreto legge non fosse convertito in legge o che lo sia senza la conferma di questa misura, se la soglia di 258,23 euro per singolo dipendente fosse stata superata nell’anno 2022, anche in ragione dei buoni carburante erogati in queste settimane, **l’intero valore dei *flexible benefit* sarebbe considerato reddito da lavoro e, conseguentemente, tassato e contribuito.**

6) Documentazione nel Libro Unico del Lavoro

Non vi è alcuna disposizione in questo senso. E’ tuttavia **prudente segnalare i buoni benzina ex art. 2 del d.l. n. 21/2022 separatamente rispetto ai buoni acquisto** (anche per carburante) erogati ai sensi dell’art. 51, comma 3 del TUIR.

IL PRESIDENTE
F.to Emmanuele Massagli

Piazza della Repubblica 26, 20124 Milano

+39 02 56569408

www.aiwa.it - segreteria@aiwa.it

@aiwa_welfare

C.F. 97771650153